



Un quesito sulla qualificazione giuridica dei residui della lavorazione del marmo

Risponde la Dott.ssa Valentina Vattani

DOCUMENTI
INformazione

2009

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: Quale disciplina si applica attualmente ai residui della lavorazione del marmo?

Risposta (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani): con la legge 27 febbraio 2009, n. 13 (*"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente"*) si è provveduto ad introdurre nella normativa sui rifiuti delle nuove disposizioni che hanno ampliato la disciplina dettata per le terre e rocce da scavo anche ai materiali derivati dalle estrazioni e lavorazioni di marmi e pietre.

Nello specifico, l'art. 8 ter della legge n. 13/2009 ha aggiunto all'art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 (oltre al comma 7 bis¹) il comma 7 ter: *« Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto. ».*

¹ Art. 186, comma 7 bis, D.Lgs. n. 152/2006: *« Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:*

- a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;*
- b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;*
- c) un miglioramento della percezione paesaggistica. »*

Si prevede, dunque, una ulteriore possibilità di impiego delle terre e rocce da scavo (che possono usufruire del regime di deroga dettato dall'art. 186); queste, infatti, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tuttavia questi interventi debbono perseguire ed essere funzionali a degli obiettivi ben precisi ed elencati dallo stesso comma 7 bis dell'art. 186 alle lett. a), b) e c).

Pertanto la disciplina dettata dall'art. 186 D.Lgs. n. 152/2006 per le terre e rocce da scavo si applica anche ai residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre nonché ai residui delle attività di lavorazioni di pietre e marmi derivanti, però, da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali (detta disciplina di deroga, pertanto, non si applica ai residui delle lavorazioni di pietre e marmi che derivano da attività nelle quali vengono impiegati agenti o reagenti non naturali).

Dunque, come più in generale avviene per le terre e rocce da scavo, anche *i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre ed i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali* debbono prima di tutto essere ottenuti quali sottoprodotti; ed infatti, in base alla nuova formulazione dell'art. 186 D.Lgs. n. 152/2006 (dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 4/2008) la qualifica di sottoprodotto costituisce un pre-requisito per poter poi applicare la disciplina specifica per le terre e rocce da scavo di cui al citato art. 186².

Una volta accertato che tali residui soddisfano tutti i criteri dettati all'art. 183, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 152/2006³ essi possono essere utilizzati per *reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati* a condizione, però, che vengano soddisfatti gli ulteriori criteri dettati all'art. 186, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 (molti dei quali coincidono con le prescrizioni dettate per la qualifica di "sottoprodotto"), e dunque è necessario accertare che essi:

² Ed infatti il nuovo art. 186, comma 1, recita: "**Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:...**"

³ Art. 183; comma 1, lett. p), D. lgs. 152/2006: *sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:*

- 1) *siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;*
- 2) *il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;*
- 3) *soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;*
- 4) *non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;*
- 5) *abbiano un valore economico di mercato;*

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

- a) siano impiegati direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
- b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
- c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
- d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
- e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
- g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.

Per i residui che derivano dalla lavorazione del marmo e delle pietre mediante l'impiego di agenti o reagenti naturali il secondo periodo del comma 7 *ter* dell'art. 186 prevede anche la possibilità di impiego per *recupero ambientale*, in questo caso la norma prescrive che debbano essere soddisfatti i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettati i valori limite per gli inquinanti eventualmente presenti di cui all'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto.

Per poter applicare la disciplina di deroga è, dunque, necessario che tutti i criteri dettati dalla legge siano soddisfatti, in caso contrario si deve applicare la normativa sui rifiuti. Quindi, a mero titolo di esempio, l'accumulo per un lasso di tempo particolarmente rilevante dei materiali residuati dalla lavorazione dei blocchi di marmo, può andare ad integrazione la fattispecie del deposito incontrollato di rifiuti (fino ad arrivare a costituire, se ne ricorrono i requisiti, la realizzazione di una discarica abusiva).

Pubblicato il 17 maggio 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI
INformazione

2009

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.